



Istituto Comprensivo “Rodari – Alighieri – Spalatro”

Scuola a indirizzo musicale

Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - C.U. UFFLZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: <https://istitutocomprensivovieste.edu.it/> - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile

Oggi 2 febbraio 2024, in Vieste tra l’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” con sede legale in Vieste, Via G. Spina n. 1 C.F. 92066060713, rappresentata legalmente dal prof. Pietro Loconte, Dirigente Scolastico, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/11/1970 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Istituto, C.F. LCNPTR70S05H926D più brevemente di seguito indicata come “Committente”,

e

la dott.ssa Cavaliere Mariapina nata a San Giovanni Rotondo il 22 luglio 1993 e residente a _____ in _____
C.F. _____ più brevemente di seguito indicato come “Collaboratore”

Premesso

- che con Nota prot. n. 34803 del 06-12-2023 recante “Personale educativo per alunni con B.E.S. Comunicazione”, il Comune di Vieste confermava l’intenzione di assegnare anche per il corrente anno scolastico all’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” un contributo per un importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) per finanziare progettualità annuali aggiuntive rispetto a quelle proposte nel PTOF e nel Piano Annuale per l’Inclusione dell’Istituzione Scolastica e ampliare la tipologia di interventi individualizzati per gli alunni BES che mirino a prevenire la dispersione scolastica, gestire situazioni di aggressività, iperattività, isolamento, chiusura, problematiche socio-affettive-culturali, linguistiche, DSA e plusdotazione intellettiva;
- che con Atto Dirigenziale prot. n. 8321 del 21 dicembre 2023 sono state avviate le procedure di selezione di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 8322 del 21 dicembre 2023;
- che con atto prot. n. 513 del 24 gennaio 2024 sono state pubblicate le graduatorie definitive delle figure professionali richieste;
- che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alle Istituzioni Scolastiche, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità della scuola
- che è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituzione Scolastica;
- che il Committente è una scuola pubblica;
- che il Collaboratore è in possesso della professionalità richiesta;
- che è intenzione del Committente di avvalersi dell’attività del Collaboratore, in qualità di lavoratore autonomo, per attuare il progetto per la realizzazione di attività di integrazione, inclusione, assistenza e supporto ad alunni con bisogni educativi speciali;
- che è intenzione del Collaboratore realizzare tale prestazione d’opera;
- che è intendimento delle parti di collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione;
- che la prestazione ha natura temporanea ed è altamente qualificata

Si conviene

di costituire il seguente contratto, di seguito indicato “contratto”, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2222 e seguenti del codice civile, regolamentato dai seguenti patti e condizioni.

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente contratto è costituito da attività di integrazione, inclusione, assistenza e supporto rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali, con i compiti precisati nell’Avviso Pubblico prot. n. 8322 del 21 dicembre 2023 alla Lettera A).

Le prestazioni sopra elencate verranno effettuate dal Collaboratore presso la sede del Committente.

Articolo 2 - Durata del rapporto

Il rapporto avrà inizio a far data dalla data di sottoscrizione del presente contratto per concludersi al raggiungimento del risultato oggetto del presente contratto per la durata complessiva di non meno di 135 (centotrentacinque) ore e non oltre il termine delle attività didattiche. Sarà consentita la proroga dell’incarico originario, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 3 - Corrispettivo

A fronte delle prestazioni di cui all’art. 1 del presente contratto, viene fissato un corrispettivo onnicomprensivo orario di € 20,00, per un totale onnicomprensivo di € 2.700,00 (duemilasettecento/00). Le spese sostenute dal Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico del Collaboratore stesso.

Al collaboratore non è dovuto nessun rimborso di spese o trattamento di missione in aggiunta a quanto sopra.

Art. 4 – Trattamento previdenziale ed assistenziale

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 26, della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni, e l’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Articolo 5 - Pagamento

Il corrispettivo di cui al precedente art. 3 sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri, dei documenti di valutazione, di una relazione dell’attività svolta e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte dell’autorità che finanzia le iniziative.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà alla scuola contestualmente alla firma del presente contratto.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

Il Collaboratore non è inserito nell’organizzazione funzionale della scuola e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza ed autonomia senza quindi l’obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative.

Le prestazioni svolte dal collaboratore si svolgeranno in orario antimeridiano, pomeridiano e nell’orario secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico e i docenti referenti.

Non è ammesso il rinnovo del contratto. L’eventuale proroga del presente incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al Collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito.

Articolo 7 - Diligenza qualificata

Nell’esecuzione del presente contratto, al Collaboratore sarà richiesta la diligenza qualificata propria di un professionista. La prestazione di tale diligenza qualificata non include la facoltà da parte del Committente di richiedere al Collaboratore eventuali danni diretti e/o indiretti, limitandosi la responsabilità del Collaboratore al ripristino gratuito dell’opera.

Art. 8 - Cessione del contratto

È fatto espresso divieto al Collaboratore di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.

L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9 – Rescissione del contratto

L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo, lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'ISTITUTO ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo, lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. Si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione al programma e agli obiettivi prefissati.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c. le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione del presente contratto il Collaboratore dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 11 – Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardanti le componenti di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico di cui al presente contratto.

Art. 12 – Prodotti e servizi derivanti dall'espletamento dell'incarico

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

Il Collaboratore dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte del Collaboratore sottoscrittore del presente contratto.

Art. 13 - Copertura assicurativa

Il Collaboratore garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali.

Articolo 14 - Forma scritta

Ogni accordo in deroga al presente contratto, dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti verbali.

Articolo 15 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, Foro competente è quello di Foggia.

Art. 16 – Rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 17 – Privacy

Il Collaboratore dà atto di aver preso visione dell'informativa. Lo stesso viene nominato dal Committente responsabile del trattamento dei dati, come da atto di designazione allegato al presente contratto.

Il Collaboratore ha l'obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti alla prestazione e all'organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l'attività del Committente.

Il Collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico.

Si specifica che i dati forniti e quelli acquisiti dall'Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n.196/2003, dal GDPR – regolamento UE 679/2016 e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101 e, nel caso, per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7 /2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo e dell'art. 10 del GDPR – regolamento UE 679/2016 e di cui all'art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Titolare del trattamento dei dati per l'Istituto Scolastico è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Loconte

Il Responsabile della Protezione dei dati è l'avv. Nicola Parisi reperibile al seguente indirizzo email: parisi@actioavvocati.it

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, Iavicoli Angela.

Il presente contratto è soggetto a registrazione, a cura e a spese del Collaboratore, unicamente in caso d'uso.

Letto, approvato, sottoscritto

Vieste, data del protocollo

Il Collaboratore
dott.ssa Mariapina Cavaliere

Il Committente
prof. Pietro Loconte

L'incaricato con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:

- di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

Firma per accettazione
dott.ssa Mariapina Cavaliere